



COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Via XXV Aprile n. 4

SETTORE FINANZIARIO – UFFICIO ECONOMATO

Tel . 0266023701-Fax 0266023280

e-mail alessia.peraboni@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Indirizzo Internet (URL) www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

LOTTO 4 – CIG 0381550105
AMBITO 4.1
COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
E RISCHI DIVERSI

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione o Ente: Il Comune di Cinisello Balsamo, Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: il Broker vigente Willis Italia Spa;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualita' assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1' immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;

Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno e' parziale;

Degrado: il deprezzamento dovuto all'eta' e allo stato di conservazione del veicolo;

Parti accessorie: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;

Optionals: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorita' per contrastare tali eventi;

Eventi naturali: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonche' i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi;

Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilita' civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attivita' di terzi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2009 fino alle ore 24,00 del 31.12.2013, con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

E' facolta' di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

E' facolta' della Amministrazione richiedere alla Societa', entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che – qualora la Societa' accolga tale richiesta - verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e esecuzione del contratto e' affidata al broker di assicurazione. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Societa' si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Societa' da' atto che il pagamento dei premi al broker e' liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonché quelle per la Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile e del Titolo X Decreto Legislativo n. 209/2005, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue è antecedente all'ultimo giorno del 3° mese successivo, entro il 3° mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreché nel frattempo la Società abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30° giorno successivo a quello del loro ricevimento;
- b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue è antecedente all'ultimo giorno del 3° mese successivo, entro il 3° mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 90 giorni dalla presentazione dell'appendice:
 - o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
 - o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa

1. Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell'art. Oggetto dell'Assicurazione che segue si conviene che la Società rinunci al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o dell'Assicurato nei casi di:
 - a. danni subiti da trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazione della carta di circolazione;
 - b. veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
 - c. veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui la Amministrazione fosse a conoscenza, prima del sinistro, delle esistenza delle fattispecie sopra menzionate.

2. Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competere nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Amministrazione, o altri soggetti a cui l'Amministrazione abbia concesso in uso il veicolo.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 5: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione.

Art. 6: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:

A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:

1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
 2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;
- compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005

B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, limitatamente ai veicoli per i quali nell'elenco allegato e' indicato il valore da assicurare, definiti garanzie ARD:

1. incendio
2. azione del fulmine
3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione
4. furto o tentato furto, anche di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo
5. rapina e/o estorsione
6. atti vandalici e/o eventi socio politici
7. eventi naturali.

C) il ricorso terzi;

D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione:

1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per i ratei del premio imponibile RCA e della tassa automobilistica riferiti al periodo corrente tra la data del sinistro e quelle di scadenza della rata di premio e della tassa pagate;
3. a seguito dell'attivazione dell'airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;

4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi;
5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonche' per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza delle attivita' di soccorso e trasporto, anche di vittime di incidenti stradali e non programmate;
6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza;
7. fino alla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorita', nonche' per l'eventuale dissequestro del veicolo.

E) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione, limitatamente ai veicoli indicati nell'elenco allegato contrassegnati dalla lettera K, a seguito di:

1. collisione con altri veicoli;
2. urto contro qualsiasi ostacolo;
3. ribaltamento;
4. uscita di strada.

Art. 7: Estensioni della garanzia

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia rcauto, comprende i danni:

- ◇ causati dalla circolazione dei veicoli assicurati in aree private;
- ◇ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
- ◇ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
- ◇ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- ◇ conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento, sia esso in circolazione che non;

e comprende altresì, nell'ambito del valore assicurato per la garanzia ard, i danni:

- ◇ alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonche' agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse, in dotazione al veicolo;

Art. 8: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, e' determinato con le seguenti modalita':

- a) per i danni di cui alle lettere A) e C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro di:
- a1) euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni autoveicolo, motoveicolo, macchina operatrice, rimorchio
 - a2) euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per ogni veicolo speciale, autobus, autocarro, macchina agricola e altro veicolo
- b) per i danni di cui alle lettere B) e E) dell'Oggetto dell'assicurazione, fino alla concorrenza dell'importo riportato dal Libro Matricola piu' avanti normato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:
- ◇ in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d'uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (ventiprocento) del valore commerciale del veicolo interessato, e con applicazione del degrado d'uso per l'importo del danno eccedente tale percentuale;
 - ◇ in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verra' conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verra' applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 20% (ventiprocento) di quest'ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l'applicazione della regola proporzionale avverra' solo sull'eccedenza.

- c) per le spese di cui alla lettera D) dell'Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverra' fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo di euro 2.000,00 per sinistro.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 9: Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città' del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali e' previsto il rilascio della Carta Verde.

Art. 10: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:

- ◇ marca e modello
- ◇ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
- ◇ tipo veicolo
- ◇ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
- ◇ tipo di alimentazione
- ◇ anno di 1' immatricolazione
- ◇ valore assicurato
- ◇ tariffa applicata e classe di merito
- ◇ data di inclusione ed eventuale data di esclusione

oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa e' automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessita' di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualita', la Amministrazione ne darà comunicazione alla Societa' per il tramite del broker, anche mediante posta elettronica, e la Societa' si impegna:

- a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione;
- in caso di inclusione, a far pervenire direttamente alla Amministrazione il contrassegno / certificato di assicurazione entro le ore 10 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione di variazione.

In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, con conseguente trasferimento di proprieta' del veicolo stesso e sua sostituzione con altro veicolo, la applicazione e' resa valida per tale altro veicolo che conservera' pertanto la classe di merito del veicolo sostituito.

Il mantenimento della classe di merito potrà avvenire unicamente se:

- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengono al medesimo settore tariffario,
- la esclusione e la inclusione sono contestuali.

Qualora la Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 11: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro quindici giorni lavorativi dalla data dell'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni ne è venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell'Oggetto dell'assicurazione, dovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.

La Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

La Società fornirà trimestralmente all'Amministrazione per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la targa del veicolo assicurato coinvolto
- le iniziali della controparte, laddove presente
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonché, per i sinistri di cui alle lettere B e successive dell'art. 6 e qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.

Art. 12: Gestione delle vertenze dei danni

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell'Oggetto dell'assicurazione, laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Amministrazione e' assunta direttamente dalla Societa' la quale agisce in nome e per conto della stessa, che e' tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sara' scelto dalla Societa' in comune accordo con la Amministrazione; in caso di disaccordo, e' facolta' della Amministrazione nominare un proprio legale da affiancare al legale della Societa'

Qualora l'interesse della Societa' nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Societa' fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Art. 13: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B), D) e E) dell'Oggetto dell'assicurazione la Societa', ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

In caso di danno da furto e/o rapina l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 14: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie

Per le garanzie di cui alle lettere B), D) e E) dell'Oggetto dell'assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Societa' e dalla Amministrazione: a tal fine, la Societa' invierà a quest'ultima una proposta di indennizzo.

Qualora la Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verra', su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Societa', uno dalla Azienda ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.

I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sara' impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 15: Costituzione del premio e regolazione annuale

Per le garanzie di cui alla lettera A) dell'Oggetto dell'assicurazione, il premio e' costituito dall'applicazione delle tariffe nella forma Bonus/Malus per i veicoli assoggettati a tale forma tariffaria, e nella forma a tariffa fissa per i restanti veicoli.

Per le restanti garanzie, il premio viene computato moltiplicando la aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati, per i corrispondenti valori.

Il premio di ciascuna annualita' risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dalla Amministrazione all'astipulazione del contratto ovvero, per le annualita' successive, aggiornati nei termini di cui all'art. Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualita' assicurativa.

Art. 16: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Societa'" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverra' per il tramite del broker, che provvedera' a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

Art. 16: Riparto di coassicurazione e delega

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società'.

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... %

⇒ Compagnia ... Quota ... %

Art. 17: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 18: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Elenco dei veicoli assicurati

	VEICOLO	MODELLO	TARGA TELAIO	CV	NP	CC	PB	B/M	1° Imm.	Valore
1	Autovettura	Fiat Panda 1000 L	MI1Z1181	12				1	1993	0,00
2	Autocarro	Fiat Iveco Daily	AF102JF				35	F	1993	3.500,00
3	Autovettura	Fiat Panda 1000 L	AF152DS	12				10	1996	1.000,00
4	Autovettura	Fiat Panda 1000 L	AF151DS	12				4	1996	1.000,00
5	Autovettura	Fiat Panda 1000 L	AF154DS	12				1	1996	1.000,00
6	Autocarro	Fiat Iveco Daily	MI65718S				35	F	1983	0,00
7	Autocarro	Fiat Ducato	AF875DG				33	F	1995	3.000,00
8	Macch. Oper.	Ruspa Terna	ABC606				20	F	1987	0,00
9	Motocarro	Piaggio Ape Car P3	MI795381			218		F	1991	0,00
10	Motocarro	Piaggio Ape Car P3	AB43073			218		F	1997	1.000,00
11	Motocarro	Piaggio Ape Car P3	AB43072			218		F	1997	1.000,00
12	Motocarro	Piaggio Ape Car P3	AB43076			218		F	1997	1.000,00
13	Motocarro	Piaggio Ape Car P3	AB43077			218		F	1997	1.000,00
14	Autocarro	Piaggio Ape Poker	AN279SF				15	F	1997	1.000,00
15	Autocarro	Piaggio Ape Porter	AN278SF				15	F	1997	1.000,00
16	Motocarro	Piaggio Ape Car	AB42504			218		F	1985	0,00
17	Ciclomotore	Malaguti Centro SL	8VAAD 49002530			50		6	1999	300,00
18	Ciclomotore	Malaguti Centro SL	OYDN4 49002481			50		6	1999	300,00
19	Autovettura	Fiat Punto 55 SX 5PT	BE655HT	13				5	1999	1.000,00
20	Autovettura	Fiat Panda	BE168HN	12				11	1999	1.000,00
21	Autovettura	Fiat Panda	BE169HN	12				5	1999	1.000,00
22	Ciclomotore	Malaguti Centro	OYDZ5 4217020			55		6	1998	300,00
23	Macch. Oper.	Ruspa JCB	ABD480					85	2000	21.500,00
24	Autovettura	Fiat Panda Young	BR236MJ	12				7	2001	1.500,00
25	Autovettura	Fiat Panda Young	BR235MJ	12				10	2001	1.500,00
26	Autovettura	Fiat Punto	BR272ND	14				7	2001	2.500,00
27	Autovettura	Fiat Panda Young	BY841VF	13				8	2002	1.900,00
28	Ciclomotore	Piaggio Liberty	OYDZ8 171103			50		6	2002	650,00
29	Autovettura	Fiat Multipla Blupow me- tano	BZ581VS	17				8	2002	4.200,00
30	Autovettura	Fiat Multipla Blupow me- tano	BZ582VS	17				8	2002	4.200,00
31	Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81229			100		8	2002	750,00
32	Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81231			100		8	2002	750,00
33	Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81233			100		8	2002	750,00
34	Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81235			100		8	2002	750,00

35	Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81236			100		8	2002	750,00
36	Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81237			100		8	2002	750,00
37	Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81238			100		8	2002	750,00
38	Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81239			100		8	2002	750,00
39	Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81240			100		8	2002	750,00
40	Motociclo	BMW F650GS	BH81911			650		6	2002	2.700,00
41	Motociclo	BMW F650GS	BH81912			650		9	2002	2.700,00
42	Motociclo	BMW F650GS	BH81913			650		8	2002	2.700,00
43	Autovettura	Alfa 166 2.0 Progression	CB180SP	20				6	2002	3.800,00
44	Autovettura	Fiat Punto EL 1.2 5p	CB805ST	14				4	2002	1.600,00
45	Motociclo	BMW F650GS	BP52007			650		10	2002	2.700,00
46	Autocarro	Iveco Daily 35S11	CF530AV				35	F	2003	25.000,00
47	Autovettura	Alfa 147 JTD Progr. 5p	CH611DS	19				4	2003	6.200,00
48	Autovettura	Fiat Panda Young	CH030DV	13				9	2003	2.200,00
49	Autovettura	Fiat Panda Young	CH489AS	13				1	2003	2.200,00
50	Autovettura	Fiat Panda Young	CH756EN	13				9	2003	2.200,00
51	Autovettura	Fiat Panda Young	CH286RM	13				9	2003	2.200,00
52	Autovettura	Fiat Punto 3p EL 16v	CC629XT	14				9	2002	1.500,00
53	Autocarro	Nissan Pick-Up 2.5 TD	CL264GR				29+1 5	F	2003	18.000,00
54	Ciclomotore	Piaggio Liberty	OYDZH 10132			50		8	2005	1.000,00
55	Ciclomotore	Piaggio Liberty	OYDZK 10119			50		6	2005	1.000,00
56	Ciclomotore	Piaggio Liberty	OYDZT 10133			50		6	2005	1.000,00
57	Ciclomotore	Piaggio Liberty	OYDZY 10086			50		9	2005	1.000,00
58	Ciclomotore	Piaggio Liberty	OYDZ4 7965			50		6	2005	1.000,00
59	Ciclomotore	Piaggio Liberty	OYDZ3 7964			50		6	2005	1.000,00
60	Ciclomotore	Piaggio Liberty	OYDZG 10122			50		9	2005	1.000,00
61	Motociclo	Moto Guzzi BREVA	BK41606			750		5	2005	3.700,00
62	Motociclo	Moto Guzzi BREVA	BK41607			750		6	2005	3.700,00
63	Autovettura	Alfa 156 JTD	CT181WX	19				14	2005	12.500,00
64	Autovettura	Fiat Punto 1.3 70 JTD	CV779GV	15				11	2005	6.000,00
65	Autovettura	Fiat Punto 1.3 70 JTD	CV763YT	15				14	2005	6.000,00
66	Autovettura	Fiat Punto 1.2 Natural Power metano	CX318HV	14				11	2005	6.000,00
67	Macch. Oper.	Ferrari Kubota	MIAN421				9	F	1996	5.000,00
68	Motocarro	Piaggio Apecar	BJ27332			218		F	2004	3.200,00
69	Motocarro	Piaggio Apecar	OYDZV 111239			50		F	2005	2.000,00

70	Autocarro	Piaggio Porter	DA221FL				15,5	F	2006	9.000,00
71	Quadriciclo	Piaggio Apecar	BJ27331			218		F	2004	3.200,00
72	Autocarro	Piaggio Porter	DA516FV				15,5	F	2006	6.200,00
73	Autocarro	Piaggio Porter	DA517FV				15,5	F	2006	6.200,00
74	Autocarro	Porter Pick Up bifuel	DA900FV				16	F	2006	6.200,00
75	Autoscala	Nissan Cabstar	CZ606CL				35+3 5	F	2006	32.500,00
76	Autocarro	Porter Pick Up bifuel	DA901FV				16	F	2006	6.200,00
77	Autovettura	FIAT DOBLO'	DC934VG	17				12	2006	9.000,00
78	Rimorchio	MOBILUX MUB 5 SPECIAL	AD95633	13				F	2006	21.000,00
79	Autovettura	FIAT PUNTO	DF348VL	14				1	2007	7.500,00
80	Autovettura	FIAT PUNTO	DF342VL	14				10	2007	7.500,00
81	Autovettura	FIAT PUNTO	DF343VL	14				13	2007	7.500,00
82	Autovettura	FIAT PUNTO	DF352VL	14				13	2007	7.500,00
83	Autovettura	OPEL VIVARO furgone	DC772HD	23				13	2007	36.000,00
84	Autovettura	FIAT DOBLO'	DJ268KD	17				13	2007	9.800,00
85	Autovettura	FIAT DOBLO'	DJ269KD	17				13	2007	9.800,00
86	Autocarro	PIAGGIO PORTER PICK UP	DH083KM				16	F	2007	6.500,00
87	Autocarro	PIAGGIO PORTER PICK UP	DH084KM				16	F	2007	6.500,00
88	Autocarro	Fiat Ducato	DL408WT				33	F	2007	16.000,00
89	Motociclo	Piaggio Pick Up	CG85916			686		11	2005	5.100,00
90	Autovettura	Alfa 159	YA253AB	19				14	2009	11.000,00
91	Autovettura	Alfa 159	YA254AB	19				14	2009	11.000,00
92	Autovettura	Alfa 159	YA255AB	19				14	2009	11.000,00
93	Autovettura	Alfa 159	YA256AB	19				14	2009	11.000,00
94	Autovettura	Alfa 159	YA257AB	19				14	2009	11.000,00
95	Autovettura	Alfa 159	YA258AB	19				14	2009	11.000,00
96	Autovettura	Alfa 159	YA259AB	19				14	2009	11.000,00
97	Autovettura	Alfa 159	YA260AB	19				14	2009	11.000,00
98	Motociclo	Scooter Kymco 300	DM82390			300		8	2009	4.249,00
99	Motociclo	Scooter Kymco 300	DM82391			300		14	2009	4.249,00
100	Motociclo	Scooter Kymco 300	DM82392			300		14	2009	4.249,00
101	Motociclo	Scooter Kymco 300	DM82393			300		14	2009	4.249,00
102	Motociclo	Scooter Kymco 300	DM82394			300		14	2009	4.249,00
103	Motociclo	Scooter Kymco 300	DM82395			300		14	2009	4.249,00
104	Motociclo	Scooter Kymco 300	DM82396			300		14	2009	4.249,00
105	Motociclo	Scooter Kymco 300	DM82397			300		14	2009	4.249,00
106	Motociclo	Scooter Kymco 300	DM82398			300		14	2009	4.249,00
107	Motociclo	Scooter Kymco 300	DM82399			300		14	2009	4.249,00

CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA

Premio imponibile complessivo R.C.A.	euro	..
Imposte R.C.A.	euro	..
Importo per S. S. N.	euro	..

Totale valori assicurati		Tasso promille
		Garanzie ARD
Veicoli speciali		32.500,00 ..
Autovetture e uso promiscuo		261.400,00 ..
Autocarri		114.800,00 ..
Autobus	
Motocarri		12.400,00 ..
Motocicli / ciclomotori		81.090,00 ..
Macchine agricole / operatrici		26.500,00 ..
Rimorchi		21.000,00 ..

Totale valori assicurati		Tasso promille
		Garanzia E kasko
Veicoli speciali	0,00
Autovetture e uso promiscuo	0,00
Autocarri	0,00
Autobus	0,00

Premio imponibile complessivo per le garanzie sub B) art. 6	euro	..
-------------------------------------------------------------	------	----

Premio imponibile per le garanzie sub C) e D) art. 6	euro	..
------------------------------------------------------	------	----

Premio imponibile per la garanzia sub E) art. 6	euro	..
-------------------------------------------------	------	----

Totale premio imponibile B)+C)+D)+E)	euro	..
--------------------------------------	------	----

Imposte A.R.D.	euro	..
----------------	------	----

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO	euro	..
----------------------------------	------	----

PAGINE DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA